303.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.	1	PAG
Disegno di legge di conversione (Modifica		(Emendamenti)	799(
nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	8005	(Ordini del giorno)	799
n. h.l. b		Disegno di legge di conversione n. 3672:	
Disegno di legge di conversione S. 1724 (Approvato dal Senato) n. 3659:		(Articolo unico)	7999
(Articolo unico)	7959	(Articoli del relativo decreto-legge)	8000
(Modificazioni apportate in sede di con-		(Emendamenti)	800
versione)	7959		
(Articoli del relativo decreto-legge)	7959	Documenti ministeriali (Trasmissione) 8005,	8006
Disegno di legge di conversione S. 1753 (Approvato dal Senato) n. 3657:		Interrogazioni (Annunzio)	8006
(Articolo unico)	7963		
(Articoli del relativo decreto-legge)	7964	Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 1994	8005
Disegno di legge di conversione S. 1709 (Approvato dal Senato) n. 3636:	1	Presidente del Consiglio dei ministri (Tra-	
(Articolo unico)	7971		
(Modificazioni apportate in sede di con- versione)	7972	Richiesta ministeriale di parere parlamen-	
(Articoli del relativo decreto-legge)	7975	tare	8005

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1724. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 522, RECANTE ISTITUZIONE DI UN UFFICIO SPECIALE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI NAPOLI (3659)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 522

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

- « ART. 4. 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonché per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:
- a) quanto a lire I miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;
- b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

- 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città.
- 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli. le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli.

3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.

ARTICOLO 2.

- 1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, nominato dal Ministro di grazia e giustizia. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.
- 2. La dotazione organica dell'ufficio speciale è costituita da 16 unità del ruolo amministrativo e da 14 unità del ruolo tecnico, scelte, rispettivamente, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia, nonché del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando. Alla destinazione presso l'ufficio provvedono, rispettivamente, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici. L'assegnazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia istituisce una commissione consultiva per le attività inerenti la gestione degli uffici giudiziari di Napoli, senza oneri a carico dello Stato. I componenti la commissione non hanno diritto a compenso.

ARTICOLO 3.

- 1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a mezzo di contratti con terzi, a decorrere:
- a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il complesso edilizio costituente il nuovo palazzo di giustizia sito nel centro direzionale della città di Napoli e per l'edificio destinato a nuova sede della procura della Repub-

blica presso il tribunale, anch'esso sito nel centro direzionale;

- b) dal 1º gennaio 1994, per tutti gli altri edifici e locali ospitanti uffici giudiziari della città di Napoli.
- 2. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia per lo svolgimento delle attività previste nell'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

ARTICOLO 4.

- 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonché per fronteggiare le più impellenti esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1 miliardo per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero e, quanto a lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto sul capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1753. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1993, N. 529, RECANTE DISPO-SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEI CONSI-GLI COMUNALI E PROVINCIALI E DEGLI ORGANI DEGLI AL-TRI ENTI LOCALI, CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRA-ZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO (3657)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

- 1. È convertito in legge il decretolegge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte ».
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:
- « 1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria ».

ARTICOLO 2.

- 1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: « da dodici a diciotto mesi » sono aggiunte le seguenti: « prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati ».
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, è inserito il seguente:
- « 3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 ».

ARTICOLO 3.

- 1. Al comma 4 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile ».
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:
- « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-bis ».

ARTICOLO 4.

- 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sono inseriti i seguenti:
- « 6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti

sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto ».

ARTICOLO 5.

- 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto il seguente:
- « 7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni ».

ARTICOLO 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché quelle di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinques, 6-sexies e 6-septies dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto articolo 15-bis.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1709. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1993, N. 506, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITÀ E PER IL PERSONALE DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (3656)

	·	

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

- 1. Il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, e 9 ottobre 1993, n. 403.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1993, N. 506

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 5-ter, le parole: « entro il 15 settembre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 1994 ».

All'articolo 2, al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: « alla natura delle opere » sono inserite le seguenti: « e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse ».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: « domande di agevolazione, » sono inserite le seguenti: « l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e »;

al comma 3, le parole: « può disporre » sono sostituite dalla seguente: « dispone »;

dopo il comma 5, e aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: « enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici » sono inserite le seguenti: « nonché alle aziende municipalizzate »;

al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria prevista per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994 »;

al comma 1, capoverso 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al personale che non ha optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 »;

al comma 1, capoverso 9, le parole: « all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: « della Gestione speciale per il terremoto » sono inserite le seguenti: « e al personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, »; le parole: « 15 gennaio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 1994 »; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64, ivi compreso il personale addetto alla gestione separata per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può essere trasferito alle rispettive regioni. Per la determinazione del trattamento econo-

mico sono valutate nel comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. »;

al comma 2, le parole: « ruolo transitorio di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ruolo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. »;

al comma 4, dopo le parole: « per quattro anni » è aggiunta la seguente: « rinnovabile »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le procedure e gli adempimenti previsti dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono prorogati al 31 dicembre 1994 ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. – 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui per il 1992 ».

All'articolo 10, al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 19, comma 5 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 ».

All'articolo 13, al comma 1, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: « della predetta legge » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto decreto-legge ».

All'articolo 14, al comma 1 le parole da: « Con deliberazione » fino a « CIPE » sono sostituite dalle seguenti: « Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. – 1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

- 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-quater.

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla defini-

zione del procedimento di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici ».

- 2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale, ai fini delle operazioni di transazione, del personale della soppressa Agenzia già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.
- 3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
- 4. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti-BEI.

ARTICOLO 2.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- « 2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate e/o opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto ».
- 2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- « 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e prov-

vedimenti applicabili a ciascuna di esse salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti ».

ARTICOLO 3.

- 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti ulteriori commi:
- « 5-septies. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 5-septies, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1º settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5 ».

ARTICOLO 4.

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie in relazione alle quote come stabilite dall'amministrazione che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

- 2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.
- 3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui alla citata normativa nel settore delle attività produttive.
- 4. A far data dal 1º novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. I consorzi di cui sopra, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1º novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità lavorativa del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

ARTICOLO 5.

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e la società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e

quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

- 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, può disporre l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di leasing convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1º marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.
- 4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione

indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

5-bis. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 6.

- 1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.
- 2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato

tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

- 3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
- 4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.
- 5. La concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.
- 6. La disciplina prevista dall'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica anche ai crediti nascentì dai finanziamenti erogati ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
- 7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 7.

- 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:
- * ART. 14. (Personale degli organismi soppressi). 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
- 2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a

decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.
- 4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.
- 5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agenzia, anche se previste da leggi,

sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianità riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva delle indennità a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agenzia. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonché utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla professionalità o alla qualità dell'attività prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agenzia. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione.

- 6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.
- 7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato, nei confronti del predetto personale continuano ad applicarsi le norme vigenti presso le gestioni previdenziali di provenienza.
- 8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestitita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.
- 9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui all'articolo 1 sono designati con effetto dal 1º gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo ».

ARTICOLO 8.

- 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
- « 1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può,

entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi previste.

- 2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.
- 3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, risulti in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto per le esigenze della Gestione speciale per il terremoto e che presenti la domanda entro il 15 gennaio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi previste.

3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994 ».

- 2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
- 3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno.
- 4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: « a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « per quattro anni ».

ARTICOLO 9.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM

intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

ARTICOLO 10.

- 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, sono soppresse le parole: « subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia ».
- 2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: « provvede » sono aggiunte le seguenti: « a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, ».
- 3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.
- 4. A far data dal 1º gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Entro sei mesi dalla predetta data le amministrazioni subentranti possono provvedere al rinnovo dei contratti in questione, eventualmente rinegoziandone i contenuti, i terminì e le condizioni.
- 5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'A-genzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione

alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al pagamento dei contratti di cui al comma 3.

6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: « Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, avvalendosi del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5 ».

ARTICOLO 11.

- 1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi-FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.
- 2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.
- 3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- 4. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi

previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

ARTICOLO 12.

- 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.
- 2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 13.

- 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponi-

bilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1º febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1º marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1, nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del presente decreto ».

- 2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territo-

riali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

ARTICOLO 14.

- 1. Con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1994 il CIPE provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
- 2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- « 5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994 ».
- 3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-COLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TE-STO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: vengono definite inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.

7. 1.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo all'anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica aumentato di un incremento stipendiale pari al 30 per cento dell'anzianità residua di servizio calcolato secondo la preesistente progressione economica.

7. 2.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, dopo le parole: dipendenti civili dello Stato; inserire le seguenti: al predetto personale che opta per il regime di previdenza di provenienza, entro il termine previsto dal comma 7, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza

fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.

7. 3.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sopprimere le parole da: ; altre indennità fino alla fine del periodo.

7. 4.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: e IASM inserire le seguenti: e loro controllate.

8. 1.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: per il terremoto inserire le seguenti: , a quello comunque utilizzato dall'Agenzia nell'ambito di rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

* 8. 2.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: per le esigenze della gestione specile per il terremoto inserire le seguenti: , e a quello comunque utilizzato dall'Agenzia nell'ambito di rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

* 8. 7.

Valensise.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: Carta tecnica meridionale, inserire le seguenti: e a quello utilizzato per le attività di servizio proprie della soppressa Agenzia e degli altri enti ed istituti previsti dall'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

8. 3.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e l'incremento stipendiale pari al 30 per cento dell'anzianità residua di servizio calcolata secondo la preesistente progressione economica. Al predetto personale che opta per il regime di previdenza di provenienza si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 5.

8. 4.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 2, dopo la parola: ITAL-TRADE inserire le seguenti: e sue controllate.

8. 5.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 2, sopprimere le parole: , già collocato in cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993,.

8. 6.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

ART. 10.

Al comma 5, sostituire le parole: Fino al 28 febbraio 1994 con le seguenti: Fino al 30 giugno 1994.

10. 1.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 5, sostituire le parole: dello sviluppo del Mezzogiorno continua con le seguenti: dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64, continuano.

10. 2.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

Al comma 5, sostituire le parole: allo stesso già attribuite con le seguenti: attribuite al commissario stesso.

10. 3.

Marino, Crucianelli, Guerra, Caprili.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

considerata la necessità di evitare aumenti indiscriminati dell'ammontare delle spese di realizzazione in sede di consuntivo, rispetto agli stanziamenti già individuati dal CIPI e agli impegni assunti dall'Agenzia con provvedimento di concessione provvisoria

impegna il Governo

per la concessione delle agevolazioni alle iniziative previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ad ammettere le sole maggiori spese derivanti da puntualizzazioni del progetto sempreché non sia stata presentata la documentazione finale di spesa e che la relazione istruttoria integrativa dell'istituto di credito che richiedeva l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione provvisoria risulti con data certa inviata all'Agenzia entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

(9/3656/1)

Peraboni, Gnutti, Matteja.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante « Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno »;

considerato che l'articolo 13 di tale decreto dispone l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n, 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, che viene ad essere costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE, ed attribuisce al Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile la competenza a deliberare l'ammissione alle agevolazioni;

considerato che tale ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione dei benefici risponde alla reale esigenza del paese di contrastare gli effetti della crisi economica e occupazionale soprattutto nelle aree in ritardo di sviluppo del mezzogiorno ed in quelle in declino industriale del centro-nord attraverso forme di promozione, incentivazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e della cultura d'impresa, potenziando a tal fine il ruolo del Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile sulla cui trascorsa esperienza il Parlamento ha già avuto modo di esprimere un giudizio largamente positivo in sede di presentazione delle relazioni annuali sull'attività svolta in attuazione della legge n. 44 del 1986;

rilevato che la gravità dell'attuale crisi economica ed occupazionale del paese richiede oggi di potenziare l'intervento pubblico a sostegno dell'occupazione privilegiando interventi orientati allo sviluppo economico delle aree di crisi attraverso la promozione e l'incentivazione della creazione di nuove imprese in grado di operare autonomamente e di autosostenersi sul mercato, superando la vecchia logica dell'assistenzialismo di breve periodo e del salvataggio di imprese fuori mercato, in sintonia con l'orientamento comunitario in materia di libera concorrenza e di aiuti alle imprese;

rilevato che lo sviluppo dell'imprenditorialità e la promozione della cultura d'impresa costituiscono una forma di intervento pienamente coerente con tali obiettivi di sviluppo economico delle aree

di crisi attraverso la creazione d'impresa e che appare pertanto opportuno estendere i principi ispiratori della legge n. 44 del 1986 nella definizione di ulteriori interventi a favore dell'occupazione in tutti i settori produttivi in crisi ed utilizzare l'esperienza e la competenza fino ad oggi acquisite dal Comitato nel dare loro attuazione;

rilevato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », ha già utilizzato tale opportunità riservando una quota del Fondo per l'occupazione alla promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi ed affidando al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile la realizzazione di tali finalità attraverso i propri criteri e le proprie procedure;

ritenuto che l'ampliamento dei compiti del Comitato, disposto dal decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 306, e dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed auspicato per ulteriori provvedimenti in favore dell'occupazione tesi allo sviluppo della creazione d'impresa, pone la necessità di adeguarne la collocazione istituzionale e l'assetto organizzativo così da renderlo più pronto e coerente con i compiti ad esso assegnati;

rilevato che tali compiti rientrano negli interventi a sostegno dell'occupazione assunti da questo Governo tra i suoi impegni prioritari di programma e che la natura degli stessi impone un'istanza di coordinamento con gli altri interventi promossi dalla Presidenza del Consiglio, evitando una frammentazione delle responsabilità per singole amministrazioni competenti per settore di attività;

ritenuto che è opportuno dotare l'attuale Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di strumenti e procedure d'azione caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, che consentano di operare in modo efficiente ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno di un contesto fortemente dinamico quale quello imprenditoriale, ed assicurare ad esso la disponibilità di personale di elevata professionalità e competenza tecnica;

impegna il Governo:

- 1) a promuovere una ridefinizione dell'attuale collocazione istituzionale del Comitato, attribuendo la vigilanza sullo stesso alla Presidenza del Consiglio dei ministrì, così da soddisfare l'esigenza di coordinamento derivante dalla pluralità dei settori di intervento interessati dall'azione del Comitato, dalla pluralità dei finanziamenti di cui esso è destinatario e dalla centralità strategica che i suoi compiti assumono nel programma di Governo a favore dell'occupazione, anche in collegamento con la task force costituita presso la Presidenza del Consiglio;
- 2) a costituire un'Agenzia tecnica per la creazione d'impresa e lo sviluppo locale alla quale sia affidato lo svolgimento delle funzioni gestionali e dei compiti del Comitato fino ad oggi attuati mediante la Segreteria tecnica dello stesso, nonché la realizzazione di tutte le ulteriori iniziative nel campo della creazione d'impresa e dello sviluppo locale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- 3) ad assicurare che tale Agenzia possa operare in condizioni di massima flessibilità sul piano dell'organizzazione e possa utilizzare personale altamente qualificato e dotato delle competenze tecniche necessarie.

(9/3656/2)

Sanese, Solaroli, Borgia, Napoli, Viscardi.

La Camera,

visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 506 del 1993 che prevede la causa di forza maggiore per giustificare la proroga di chiusura delle convenzioni;

constatato che l'apposita circolare del Ministero dei lavori pubblici considera causa di forza maggiore solo le calamità naturali,

impegna il Governo

a prendere in considerazione anche i ritardi dovuti a numerosi conflitti che gli enti attuatori hanno avuto a causa dei pareri emessi dagli uffici del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

(9/3656/3)

Petrocelli, Soriero, Melilla, Oliverio, Perinei.

La Camera.

considerato che il decreto-legge n. 506 del 1993 ed i successivi emendamenti presentati dal Governo ed approvati dal Senato in data 25 gennaio 1994 non prevedono l'inserimento nel ruolo transitorio istituito presso il Ministero del bilancio dei lavoratori delle controllate ex articolo 6 legge n. 64 e dei lavoratori dei consorzi e delle cooperative che hanno svolto attività di servizio proprie delle soppresse agenzie,

impegna il Governo

affinché al suddetto personale venga assicurata, attraverso apposito provvedimento, la prosecuzione dei rapporti di lavoro in atto.

(9/3656/4)

Borgia, Marino, Viscardi, Boato, Capria, Leccese, Napoli.

La Camera,

preso atto della condizione giuridica, previdenziale e retributiva del personale ex Agensud e della esigenza di consentire ai lavoratori interessati la possibilità di poter scegliere se accettare la ricollocazione presso la pubblica amministrazione o far valere l'opzione di pensionamento

impegna il Governo

a definire un'urgente iniziativa in grado di attivare strumenti che consentano anche ai lavoratori già dipendenti dell'Agensud e società collegate la utilizzazione delle agevolazioni di prepensionamento previste per altri lavoratori pubblici e privati.

(9/3656/5)

Napoli, Borgia, Viscardi, Marino, Valensise, Soriero.

La Camera,

premesso che,

lo sforzo straordinario del ministro del bilancio e dello stesso commissario liquidatore è stato significativo;

la normativa posta in essere per gestire la transizione appare contraddittoria e rischia di creare ulteriori ritardi e la paralisi per le imprese industriali che attendono da diversi anni le erogazioni sulle agevolazioni relative agli investimenti effettuati;

anche la ragioneria dell'Agenzia col 31 dicembre 1993 ha cessato di operare non provvedendo ad accreditare le agevolazioni già deliberate e gli investimenti già effettuati, con la certezza di alimentare nuovi fallimenti;

il problema di numerose iniziative industriali appare sempre più drammatico in quanto, non approvate dal vecchio comitato di gestione, pur regolari si avviano alla chiusura, in attesa che la nuova normativa consenta l'emissione del decreto di finanziamento;

impegna il Governo

- 1) ad assumere un'immediata iniziativa perché superando ogni aspetto burocratico pervenga alla definizione dei relativi decreti per le iniziative industriali;
- 2) a ripristinare, in questa fase di emergenza, l'operatività della ragioneria

in modo che gli interventi già definti possano trovare esecutività:

3) a concedere una proroga operativa al commissario liquidatore sino a quando le nuove strutture non saranno operative.

(9/3656/6)

Rojch, Giuseppe Serra, Sorice.

La Camera,

considerato che la legge di conversione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506 ha affidato al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, istituito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, nuovi ed importanti compiti;

considerato che l'ambito di operatività della predetta normativa è stato allargato alle zone di cui agli obiettivì 2 e 5b della normativa comunitaria;

considerato che l'insieme delle attribuzioni e competenze facenti capo al predetto Comitato determinano una situazione di incertezza e precarietà dal punto di vista della responsabilità amministrativa

impegna il Governo

a fissare un chiaro criterio di ripartizione delle risorse da destinare all'obiettivo 1 (aree meridionali) e agli obiettivi 2 e 5b (aree centro-settentrionali);

a rendere concretamente praticabile la possibilità di usufruire del fondo di garanzia di cui alla legge n. 275 del 1991;

a prevedere modalità operative per il citato Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile tali da renderne certa l'azione e l'imputazione delle relative responsabilità, anche individuando forme di personificazione giuridica.

(9/3656/7)

Viscardi, Borgia, Marino, Napoli, Sanese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di converszione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante « Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno »;

considerato che l'articolo 13 di tale decreto dispone l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, che viene ad essere costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE, ed attribuisce al Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile la competenza a deliberare l'ammissione alle agevolazioni;

considerato che tale ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione dei benefici risponde alla reale esigenza del paese di contrastare gli effetti della crisi economica e occupazionale soprattutto nelle aree in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno ed in quelle in declino industriale del centro-nord attraverso forme di promozione, incentivazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e della cultura d'impresa, potenziando a tal fine il ruolo del Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile sulla cui trascorsa esperienza il Parlamento ha già avuto modo di esprimere un giudizio largamente positivo in sede di presentazione delle relazioni annuali sull'attività svolta in attuazione della legge n. 44 del 1986;

rilevato che la gravità dell'attuale crisi economica ed occupazionale del paese richiede oggi di potenziare l'intervento pubblico a sostegno dell'occupazione privilegiando interventi orientati allo sviluppo economico delle aree di crisi attraverso la promozione e l'incentivazione della creazione di nuove imprese in grado di operare autonomamente e di autosostenersi sul mercato, superando la vecchia logica dell'assistenzialismo di

breve periodo e del salvataggio di imprese fuori mercato, in sintonia con l'orientamento comunitario in materia di libera concorrenza e di aiuti alle imprese;

rilevato che lo sviluppo dell'imprenditorialità e la promozione della cultura d'impresa costituiscono una forma di intervento pienamente coerente con tali obiettivi di sviluppo economico delle aree di crisi attraverso la creazione d'impresa e che appare pertanto opportuno estendere i principi ispiratori della legge n. 44 del 1986 nella definizione di ulteriori interventi a favore dell'occupazione in tutti i settori produttivi in crisi ed utilizzare l'esperienza e la competenza fino ad oggi acquisite dal Comitato nel dare loro attuazione;

rilevato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », ha già utilizzato tale opportunità riservando una quota del Fondo per l'occupazione alla promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi ed affidando al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile la realizzazione di tali finalità attraverso i propri criteri e le proprie procedure;

ritenuto che l'ampliamento dei compiti del Comitato, disposto dal decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 306, e dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed auspicato per ulteriori provvedimenti in favore dell'occupazione tesi allo sviluppo della creazione d'impresa, pone la necessità di adeguarne la collocazione istituzionale e l'assetto organizzativo così da renderlo più pronto e coerente con i compiti ad esso assegnati;

rilevato che tali compiti rientrano negli interventi a sostegno dell'occupazione assunti da questo Governo tra i suoi impegni prioritari di programma e che la natura degli stessi impone un'istanza di coordinamento con gli altri interventi promossi dalla Presidenza del Consiglio, evitando una frammentazione delle responsabilità per singole amministrazioni competenti per settore di attività;

ritenuto che è opportuno dotare l'attuale Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile di strumenti e procedure d'azione caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, che consentano di operare in modo efficiente ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno di un contesto fortemente dinamico quale quello imprenditoriale, ed assicurare ad esso la disponibilità di personale di elevata professionalità e competenza tecnica;

impegna il Governo

- 1) a promuovere una ridefinizione dell'attuale collocazione istituzionale del Comitato, attribuendo la vigilanza sullo stesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, così da soddisfare l'esigenza di coordinamento derivante dalla pluralità dei settori di intervento interessati dall'azione del Comitato, dalla pluralità dei finanziamenti di cui esso è destinatario e dalla centralità strategica che i suoi compiti assumono nel programma di Governo a favore dell'occupazione, anche in collegamento con la task force costituita presso la Presidenza del Consiglio;
- 2) a costituire un'Agenzia tecnica in ogni regione per la creazione d'impresa e lo sviluppo locale alla quale sia affidato lo svolgimento delle funzioni gestionali e dei compiti del Comitato fino ad oggi attuati mediante la Segreteria tecnica dello stesso, nonché la realizzazione di tutte le ulteriori iniziative nel campo della creazione d'impresa e dello sviluppo locale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria:
- 3) ad assicurare che tale Agenzia possa operare in condizioni di massima flessibilità sul piano dell'organizzazione e possa utilizzare personale altamente qualificato e dotato delle competenze tecniche necessarie.

(9/3656/8)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1994, N. 73, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE (3672)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. È convertito in legge il decretolegge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato).

- 1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. ».
- 2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo e terzo periodo ».

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTI-COLO I DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero delle sottoscrizioni è ridotto ad un terzo.

1. 1.

Turroni, Scalia, Mattioli, Ronchi, Pratesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: « i presidenti dei consigli circoscrizionali » sono inserite le seguenti: « i consiglieri comunali, i consiglieri circoscrizionali ».

1. 2.

Turroni, Scalia, Mattioli, Ronchi, Pratesi.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 1994.

Bordon, Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, De Paoli, Ebner, Ferrarini, Fincato, Fumagalli Carulli, Gottardo, Grillo, Matulli, Patuelli, Pisicchio, Sacconi, Violante, Spini.

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge di conversione a Commissioni in sede referente.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della V, della X, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali » (3586).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere tale richiesta.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di R/S pluriennale della Marina militare SMM 007/94 relativo alla realizzazione di un sistema di difesa antisiluro per unità di superficie.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 marzo 1994.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensì dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal ministro dei trasporti in data 21 gennaio 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 24 gennaio 1994, ha trasmesso lo schema di legge concernente il bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e pluriennale per il triennio 1994-1996 (doc. C, n. 2-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 29 gennaio 1994, ha comunicato, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che con decreto interministeriale 27 gennaio 1994 il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stato

autorizzato a costituire una società per azioni.

Questa comunicazione, con la documentazione allegata, sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.